



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prot.n.2014/80572 R.U.del 7/10/2014

VISTO l'art. 24, comma 22 della legge 7 luglio 2009, n. 88, inerente la Procedura per l'integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici concernente i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b);

VISTO il D.D. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011 con il quale è stato fissato alla data del 9 marzo 2011 il termine a partire dal quale i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che hanno presentato apposita richiesta ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto direttoriale, a pena di decadenza della precedente autorizzazione alla raccolta a distanza, sottoscrivono l'atto di integrazione della Convenzione accessiva alla concessione;

VISTO l'atto integrativo n. 15203 per la raccolta a distanza dei giochi pubblici stipulato dalla società Indexgaming S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. R.U. 31618 del 10 aprile 2014, con la quale il suddetto concessionario è stato invitato ad ottemperare all'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Varese per il mancato pagamento di una vincita;

CONSIDERATO che alla suddetta nota il concessionario Indexgaming Srl non ha mai risposto;

CONSIDERATI i successivi decreti ingiuntivi, a carico del concessionario, rimasti anch'essi senza esito;

VISTA la nota prot. n. R.U. 44012 del 23 maggio 2014, con la quale, di conseguenza, è stato comunicato al predetto concessionario l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della L.7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni, per una serie di gravi inadempienze, specificatamente:

- violazione dell'art. 15 dello schema di atto integrativo - Garanzia; il concessionario non ha rinnovato né adeguato la garanzia prevista dall'articolo 15, comma 4. La mancanza di una garanzia valida è causa di decadenza (art. 15, comma 4: "*Al verificarsi della scadenza dell'adeguamento o del rinnovo di cui al comma 3, il concessionario presta nuova idonea garanzia i cui massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell'Allegato 1...Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia da parte del concessionario, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione*" - Art. 21 comma 3: "*Aams [ora ADM] avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990 n. 241...nei casi in cui (lett. g) il concessionario non abbia presentato, entro i termini fissati, la garanzia di cui all'articolo 15*"); rispetto alla mancanza di una garanzia a copertura dell'esercizio del gioco a distanza (art. 15 dello schema di atto integrativo), il concessionario era stato richiamato con nota prot. R.U. 43163 del 21/05/2014;
- violazione dell'art. 11, comma 3: "*Il concessionario è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore, e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*" Il concessionario ha deliberatamente ignorato le richieste dei giocatori e i richiami di quest'Agenzia, omettendo di ottemperare alle numerose ingiunzioni di pagamento dei vari Tribunali. Per tali inadempienze l'art. 21 comma 3 lett. e) dello schema di atto integrativo prevede la decadenza dalla concessione;



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

VISTA l' e-mail del 30 maggio 2014 della Indexgaming S.r.l., che riscontra la comunicazione di sospensione e di avvio del procedimento di decadenza, chiedendo una proroga necessaria a sanare la situazione, proroga accettata dall'Ufficio competente, che interrompeva l'avvio del procedimento di decadenza;

VISTO che alla scadenza della suddetta proroga non era stata sanata alcuna delle irregolarità riscontrate e continuavano a pervenire reclami sulle inadempienze del concessionario;

VISTA l'ulteriore comunicazione di sospensione cautelare della concessione a far data dal 8 agosto 2014 e di avvio del procedimento di decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, prot. n. R.U. 62949 del 25 luglio 2014, in applicazione dell'art. 21, comma 2, lettera e) dello schema di atto integrativo, che prevede la sospensione cautelare della concessione per la mancata messa a disposizione di AAMS [ora ADM] di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'attività di vigilanza e controllo e dell'art. 21 comma 3 lett. e) che dispone l'avvio del procedimento di decadenza per omessi versamenti entro trenta giorni dalla scadenza delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 11 dell'Atto integrativo (versamento delle imposte e pagamento delle vincite);

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, dalla data odierna:

- la decadenza dall'atto integrativo n. 15203 per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, stipulato con società Indexgaming S.r.l., con sede in via Pontida n. 213 – 24040 Stezzano (BG);
- il contestuale incameramento della Garanzia di cui all'art. 15 dello Schema di atto integrativo, ai sensi dell'art. 21, comma 7 dello stesso atto.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

IL DIRETTORE

Roberto Fanelli

F.to Fanelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993*